

STATUTO

Il giorno 3 aprile 2003 si costituisce a Foggia l'Associazione senza scopi di lucro denominata "Vespa Club Foggia Gargano". Sono presenti i signori Maurizio de Vita, Eugenio Cafagna, Matteo de Vita. Il presidente eletto dall'assemblea costituente è il signor Maurizio de Vita. L'Associazione funzionerà secondo le norme stabilite dagli articoli del seguente Statuto:

Art. 1 Natura e caratteristiche – L'Associazione Vespa Club Foggia Gargano è un ente non commerciale, non ha fini di lucro, non distribuisce utili ed ha carattere apolitico.

Art. 2 Scopi - L'Associazione ha come scopo la promozione dell'attività vespistica nonché turistica, culturale, ricreativa.

Art. 3 Associati – Chiunque può associarsi purchè condivida gli scopi. Il Presidente può rifiutare una richiesta d'iscrizione per giusta causa. Il pagamento della quota associativa deve avvenire entro il 30/01 di ogni anno. Gli associati si distinguono in soci fondatori e soci ordinari. Sono ordinari i soci che annualmente versano la quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo. Ogni socio ordinario, nell'ambito assembleare, ha diritto di voto e diritto a presentare proposte, richieste, reclami al Consiglio Direttivo. La tessera è l'unico e solo documento comprovante la qualità di socio. La qualifica di socio ordinario si perde per: a) dimissioni, b) radiazione a causa di azioni ostacolanti il buon funzionamento dell'Associazione, c) morosità. Gli associati si impegnano a partecipare attivamente all'attività dell'Associazione ed a osservare lo Statuto.

Art. 4 Patrimonio - I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote dei soci e da eventuali donazioni e sponsorizzazioni.

Art. 5 Organi e durata – Sono organi essenziali ed obbligatori dell'Associazione: a) l'Assemblea dei soci, b) il Consiglio Direttivo, c) il Presidente. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Elege sul principio del voto singolo di ogni socio il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo. L'assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta o telefonica e si ritiene validamente costituita in prima ed unica convocazione con la presenza di almeno 5 soci e delibererà a maggioranza semplice dei votanti. La presidenza ed il suo Consiglio hanno durata di 5 anni. Il rinnovo della cariche si avrà per votazione in base al criterio della maggioranza più uno dei soci presenti. I nominativi dei candidati devono pervenire entro 15 giorni prima della data fissata per le votazioni. La data delle votazioni deve essere resa nota almeno 30 giorni prima tramite lettera o telefono. Nel caso in cui nessun socio si sia candidato, rimarrà in carica il Direttivo uscente. Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 6 – Gestione amministrativa e finanziaria - La gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione è tenuta dal Presidente e dal Vice presidente. Il resoconto dell'Associazione sarà a disposizione dei soci che ne faranno richiesta.

Art. 7 Consiglio Direttivo e Presidente – Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 soci, compresi il Presidente ed il Vice presidente, ad un massimo di 15 soci; è comunque composto da un numero dispari. E' presieduto dal Presidente dell'Associazione.

Art. 8 Il Presidente – Il Presidente svolge le seguenti funzioni: - presiede le adunanze del Consiglio Direttivo facendone eseguire le deliberazioni; relaziona all'Assemblea sull'andamento dell'Associazione; raccoglie le iscrizioni; può rifiutare le iscrizioni di soggetti poco affidabili e che potrebbero non rispettare gli scopi dell'Associazione; detiene un eventuale fondo cassa per spese ordinarie e/o spese urgenti. Sia per le spese ordinarie che per quelle urgenti potrà disporre del fondo cassa senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo al quale relazionerà alla prima riunione. Il Presidente può allontanare dall'Associazione e non rinnovare la tessera ai soci che abbiano avuto atteggiamenti contrari agli scopi del club.

Art. 9 Scioglimento – Lo scioglimento dell'Associazione può essere discusso in sede di Consiglio con assemblea appositamente indetta. In caso di scioglimento l'eventuale patrimonio dell'Associazione dovrà essere interamente devoluto in beneficenza ad Associazione senza scopi di lucro stabilita nell'assemblea di scioglimento.

Letto, sottoscritto ed approvato

Foggia, 03.04.2003